

TITOLO II ATTIVITA' DIDATTICHE

Art. 17 Compiti didattici

1. I corsi di insegnamento hanno di norma una durata di quaranta ore riducibili a trenta ore e possono giungere ad un massimo di ottanta ore. Ad un credito formativo corrispondono da 5 a 7 ore di insegnamento, secondo quanto previsto dai Regolamenti didattici di Facoltà.
2. A seconda dei casi gli insegnamenti possono articolarsi in moduli di almeno quindici o venti ore, corrispondenti ad argomenti specifici. Le strutture didattiche possono consentire, nel rispetto del predetto livello di impegno, formule di semestralizzazione e di articolazione in moduli di uno stesso insegnamento.
3. L'impegno didattico dei singoli docenti è di norma distribuito in tre giorni distinti della settimana.
4. Ai sensi dell'art.1, comma 19, della Legge 4 novembre 2005, n.230, i professori in servizio al 19 novembre 2005 e che non hanno optato per il regime di cui alla legge citata, mantengono gli obblighi didattici previsti dalla normativa vigente relativa al loro stato giuridico.
5. In attesa che vengano emanati i decreti previsti dai commi 10 e 16 dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2005 n. 230, l'impegno didattico dei professori per i quali non trova applicazione il comma precedente del presente articolo, dei ricercatori e degli assistenti di ruolo ad esaurimento, è stabilito nel modo seguente:
 - a) i professori di I e II fascia assicurano un monte ore di didattica frontale pari ad almeno 120 ore per il tempo pieno e ad 80 ore per il tempo definito, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005 n. 230, spendendo prioritariamente il monte-ore in insegnamenti della Classe di laurea o di laurea magistrale di afferenza; le eventuali ore residue sono impiegate, nell'ordine, in insegnamenti di altre Classi della stessa Facoltà, di altre Facoltà, delle Scuole di Specializzazione, della Scuola di Studi Superiori, e, eventualmente, previa

autorizzazione del Senato Accademico che verificherà il rispetto delle procedure, nei Corsi di dottorato di ricerca;

- b) resta ferma la disciplina relativa ai ricercatori e agli assistenti del ruolo ad esaurimento così come prevista dalla normativa vigente.
6. Gli insegnamenti svolti dai professori di I e II fascia possono essere retribuiti solo se e nella misura in cui risultino in eccedenza rispetto al monte ore sopra indicato; gli insegnamenti svolti dai ricercatori solo se e nella misura in cui siano stati assunti incarichi per almeno sessanta ore di didattica in insegnamenti ufficiali.
 7. Le attività didattiche, comprese eventuali esercitazioni, laboratori ed attività di orientamento e tutorato, svolte anche nei Corsi di eccellenza e nelle Scuole di dottorato, per corsi di recupero o propedeutici, per corsi, esami ed altri strumenti di accertamento del profitto innovativi e in grado di elevare la qualità della didattica, possono essere incentivate ai sensi della normativa vigente.
 8. I professori di ruolo che ricoprono la carica di Rettore, Pro-rettore, o Preside di Facoltà possono richiedere al Senato Accademico, in sede di programmazione dell'offerta formativa annuale, una limitazione dell'attività didattica sino alla metà del monte ore di cui al presente articolo.

Art. 18 **Insegnamenti a contratto**

1. In tutti i casi in cui le esigenze didattiche lo richiedono, insegnamenti o singoli moduli vengono affidati mediante contratti a docenti esterni dotati di comprovata e adeguata qualificazione scientifica o tecnica ai sensi della normativa vigente.
2. Il compenso spettante ai docenti esterni è commisurato al grado di qualificazione e al livello dell'impegno richiesto; di norma la determinazione del compenso si attiene a parametri prefissati e non può comunque eccedere, salvo casi specificamente motivati e rimborsi di spese aggiuntive, il compenso orario massimo previsto per le supplenze e gli affidamenti.
3. Il compenso previsto nei contratti, in particolare, è subordinato all'effettivo svolgimento dei relativi incarichi didattici come attestato nel registro annuale delle attività didattiche presentato al Preside di Facoltà.

4. Agli assegnisti, ai dottorandi di ricerca e ai post-dottorandi, interni all'Ateneo e provvisti di borsa, che stipulano contratti di insegnamento ai sensi della normativa vigente, spetta un compenso in misura pari al 50 % del compenso previsto per le supplenze e gli affidamenti.

Art. 19

Il sistema dei crediti

1. Al credito formativo universitario, di seguito denominato credito, corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente comprensive sia delle ore di lezione, di esercitazione, di laboratorio, di seminario e di attività ulteriormente richieste dagli ordinamenti didattici, sia delle ore di studio e di impegno personale necessarie per il superamento dell'esame oppure per lo svolgimento di altre attività formative (tesi, tirocini, e acquisizione di competenze linguistiche e informatiche).
2. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente a tempo pieno è convenzionalmente fissata in 60 crediti.
3. I regolamenti didattici dei Corsi di studio determinano, altresì, la frazione dell'impegno orario complessivo che deve rimanere riservata a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale. Tale quota non può comunque essere inferiore al 50% dell'impegno orario complessivo, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.
4. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.
5. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente ai fini della prosecuzione degli studi in altro Corso dell'Università ovvero nello stesso o altro Corso di altra Università, compete alla struttura didattica che accoglie lo studente.
6. Relativamente al trasferimento degli studenti da un corso di laurea ad un altro, ovvero da un'università ad un'altra, è assicurato il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, secondo criteri e modalità previsti dal regolamento didattico del Corso di laurea di destinazione, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.

7. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di laurea appartenenti alla medesima Classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi del regolamento ministeriale di cui all'articolo 2, comma 148, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
8. Sono previste forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi, e il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o contestualmente impegnati in attività lavorative.
9. L'Università può riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati dai regolamenti dei Corsi di studio, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, ed in particolare secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 7 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso. Il numero massimo di crediti formativi universitari riconoscibili è fissato per ogni Corso di laurea nel proprio ordinamento didattico e non può comunque essere superiore a 60.
10. Il sistema dei crediti, elaborato dalle strutture didattiche competenti in conformità alla normativa vigente, è approvato dalle rispettive Facoltà e dal Senato Accademico anche al fine di garantire, attraverso opportune procedure di armonizzazione e razionalizzazione, la massima mobilità degli studenti.
11. L'attribuzione di crediti a ciascuna delle attività formative rientra nelle competenze delle relative strutture didattiche e deve comunque tenere motivatamente conto del peso relativo dell'attività formativa stessa nell'economia dei Corsi di studio, del carico di lavoro necessario allo studente per raggiungere gli obiettivi previsti e delle tipologie didattiche utilizzate. In ogni caso, è garantita l'attribuzione a ciascun insegnamento attivato di un congruo numero intero di crediti formativi, evitando la parcellizzazione delle attività formative.

12. In ciascun Corso di laurea non possono comunque essere previsti in totale più di 20 (12 x LM) esami o valutazioni finali di profitto, anche favorendo prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati. In ciascun corso di laurea magistrale non possono comunque essere previsti in totale più di 12 esami o valutazioni finali di profitto, anche favorendo prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati. In caso di prove di esame integrate, i docenti titolari degli insegnamenti o moduli coordinati partecipano alla valutazione collegiale complessiva del profitto dello studente con modalità previste nei regolamenti didattici che disciplinano il Corsi di studio ai sensi dell'articolo 11, comma 7, lettera d) e dell'articolo 12, comma 2, lettera d) del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.
13. Le attività didattiche integrative (seminari, esercitazioni e laboratori), possono comunque consentire il riconoscimento di crediti specifici e possono essere aperte agli studenti appartenenti ad altri Corsi o ad anni diversi dello stesso Corso.

Art. 20
Debiti e crediti formativi

1. Le conoscenze iniziali richieste dai singoli Corsi di studio sono indicati nei rispettivi ordinamenti didattici che determinano le eventuali attività di sostegno previste.
2. In generale gli studenti di tutti i Corsi devono possedere sufficienti conoscenze di almeno una lingua straniera e di elementari nozioni di informatica.
3. In particolare, allo scopo di favorire il tempestivo assolvimento di eventuali debiti formativi, ciascun Corso di laurea può prevedere l'istituzione di attività propedeutiche destinate prioritariamente agli studenti immatricolati non in possesso di adeguata preparazione iniziale. Tali attività possono essere svolte in collaborazione con Istituti di istruzione secondaria superiore o altri enti pubblici o privati sulla base di apposite convenzioni e possono essere concentrate in determinati periodi dell'anno accademico per favorire l'ottimale impegno dello studente. L'assolvimento del debito formativo deve iniziare di norma a partire dal primo anno di corso, con l'iscrizione, volontaria o consigliata, sulla base del *curriculum* scolastico, ad appositi insegnamenti attivati presso l'Ateneo o presso altre Università italiane o straniere. Eventuali crediti formativi per conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia relativamente anche a competenze informatiche e linguistiche, verranno computati secondo criteri

predeterminati tenendo, in particolare, conto dei carichi didattici assolti, dei risultati raggiunti e degli obiettivi formativi del Corso di Laurea al quale lo studente intende iscriversi.

Art. 21

Passaggi ad altri Corsi di studio e trasferimenti

1. Il Rettore può accogliere domande d'immatricolazione e d'iscrizione anche dopo l'inizio dell'anno accademico purché il ritardo venga adeguatamente motivato.
2. Lo studente può chiedere in qualunque momento il passaggio ad altro Corso di studio attivato presso l'Università di Macerata presentando domanda al Rettore. In tal caso l'accoglimento della domanda è accompagnato dalla contestuale definizione, di norma per via informatica, dei crediti riconosciuti.
3. Lo studente può chiedere il trasferimento ad altro Ateneo presentando domanda al Rettore dal 1° maggio al 30 settembre senza dovere corrispondere la tasse di iscrizione per il nuovo anno accademico.

Art. 22

Didattica a distanza

1. I Corsi di studio possono prevedere forme di insegnamento a distanza idonee a consentire la partecipazione attiva degli studenti attraverso le più appropriate metodologie didattiche.
2. L'istituzione degli insegnamenti a distanza è proposta dalle strutture didattiche dell'Ateneo nell'ambito della programmazione dei Corsi di studio e delle Facoltà ed è sottoposta all'approvazione degli organi di governo dell'Ateneo.
3. I regolamenti didattici dei Corsi di studio possono prevedere l'attivazione di apposite attività formative e le relative modalità organizzative delle attività didattiche rivolte a consentire anche agli studenti non impegnati a tempo pieno o che si trovino in condizioni di svantaggio una più efficace fruizione dell'offerta formativa.
4. Insegnamenti a distanza possono essere organizzati anche a sostegno delle normali attività didattiche, al fine di favorire il conseguimento dei crediti nei tempi previsti.

5. L'Università, per il sostegno e il coordinamento metodologico e tecnologico delle attività relative all'*e-learning*, alla didattica *on line* collegata alla didattica frontale, e alla didattica a distanza attivate dalle Facoltà e congiuntamente progettate, si avvale di un apposito Centro di servizi. Le attività del Centro vengono svolte nel rispetto delle differenze e specificità delle Facoltà e dei Corsi di studio ad esse afferenti.

Art. 23 **Verifiche del profitto**

1. Il singolo docente definisce le modalità e i tempi della verifica del profitto che appaiono più idonei alla specificità dell'insegnamento e alle esigenze degli studenti in modo di assicurare una migliore distribuzione del loro impegno e una più efficiente verifica del loro grado di apprendimento.
2. La struttura didattica interessata prevede un numero minimo di appelli opportunamente distribuiti nel corso dell'anno, e per gli studenti fuori corso un numero minimo aggiuntivo di appelli riservati.
3. La valutazione del profitto può tenere conto dei risultati conseguiti in eventuali prove parziali o colloqui sostenuti durante lo svolgimento dell'insegnamento.
4. Per l'accertamento di determinate competenze (linguistiche, informatiche, etc.) e per la valutazione di altre attività didattiche, l'esame può consistere in prove di idoneità connesse all'acquisizione di crediti da riportare sul libretto personale dello studente. Tali prove rientrano nell'ambito di competenza degli esercitatori per le parti ad essi affidate e sono dichiarate conclusivamente superate con la definizione del voto ponderato. Nei casi di esami di lingue e di informatica le competenze previste per ciascun livello sono stabilite preventivamente e conformemente a parametri internazionalmente riconosciuti.
5. Se un insegnamento viene articolato in più moduli la prova di verifica finale accerta il profitto degli studenti nell'ambito di ciascun modulo.
6. Qualora sia prevista la prova scritta, il candidato ha il diritto di prendere visione dei propri elaborati dopo la correzione.

7. Il responsabile dell'insegnamento prende tutte le misure idonee ad evitare situazioni di sovraffollamento che pregiudichino il regolare svolgimento delle prove. Di norma nella stessa giornata non è ammesso un numero di esaminandi superiore ad un terzo rispetto al numero di studenti previsto per lo sdoppiamento dell'insegnamento. Alla prenotazione degli appelli da parte degli studenti si può procedere per via telematica.
8. Membri delle commissioni possono essere docenti, anche a contratto, assistenti, ricercatori, assegnisti o cultori della materia. Le strutture didattiche competenti stabiliscono annualmente l'elenco dei cultori ammessi a svolgere la funzione di membro di commissione esaminatrice sulla base di requisiti generali fissati dal Senato accademico.
9. Le commissioni di valutazione del profitto, proposte dal responsabile del Corso di Studio cui afferisce l'insegnamento e approvate dalle Facoltà, sono composte da almeno due membri. Le commissioni sono di norma presiedute dal responsabile dell'insegnamento e si riuniscono ogni qualvolta sia necessario procedere a valutazioni collegiali dei candidati, che possono comunque essere valutati durante lo svolgimento dell'insegnamento dal singolo docente. La prova deve svolgersi in forma pubblica.
10. Le commissioni possono articolarsi in sottocommissioni per procedere a valutazioni contestuali di più insegnamenti o per verificare settori specifici di preparazione. In ogni fase dell'esame ciascun candidato è valutato da almeno due componenti della commissione che possono procedere a valutazioni parziali relativamente al proprio ambito di competenza. Le commissioni di esame dispongono di trenta punti per la valutazione del profitto di ogni singolo insegnamento; la lode è concessa all'unanimità. Il voto minimo per il superamento dell'esame è di diciotto trentesimi. Se il candidato si ritira o viene respinto l'esame non compare sul suo curriculum ed è verbalizzato solamente sul registro della commissione con relativa analitica annotazione da cui risultino i debiti formativi ancora da colmare. Il candidato può ripetere in ogni tempo utile le prove risultate insufficienti. Nei casi in cui il numero dei candidati ritirati o respinti sia consistente, le Facoltà possono predisporre corsi di sostegno o integrativi.
11. Gli appelli di esame e le date delle prove intermedie, se previste, non possono essere anticipati. Eventuali posticipi degli appelli ufficiali possono avvenire con congruo preavviso e previo motivato assenso delle strutture didattiche competenti. Le variazioni nel calendario degli esami devono essere comunicate dalle strutture didattiche con tempestività e con tutti i mezzi a disposizione.

12. Al completamento della sessione di esami, il presidente della Commissione restituisce alla Segreteria studenti la parte del verbale ad essa destinata entro il termine di sette giorni.

Art. 24

Prove finali per il conseguimento dei titoli di studio

1. Il titolo di studio è conferito previo superamento di una prova finale.
2. Le commissioni giudicatrici delle prove finali abilitate al conferimento del titolo di studio sono nominate dal Preside su proposta del Presidente del Consiglio del Corso di studio. Esse sono composte di norma da almeno cinque membri tra professori di prima e seconda fascia, ricercatori ed assistenti del ruolo ad esaurimento.
3. Le funzioni di Presidente delle Commissioni sono svolte dal professore, di norma di prima fascia, più anziano nel ruolo ovvero, ove presente, dal Preside della Facoltà o dal Presidente del Consiglio del Corso di Studio. Possono far parte delle Commissioni giudicatrici delle prove finali anche professori a contratto in servizio nell'anno accademico interessato, nonché professori di Facoltà diverse da quelle cui sono iscritti i candidati fatte salve le normative specifiche vigenti.
4. L'esame di Laurea consiste di norma in un colloquio finalizzato ad accertare il raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti il Corso e/o nella discussione di un elaborato scritto.
5. L'esame di Laurea magistrale consiste di norma nella discussione di una tesi scritta, redatta eventualmente anche in lingua straniera, sotto la guida di un docente che fungerà da relatore. Il relatore e l'eventuale correlatore potranno essere docenti di un precedente corso di laurea triennale.
6. Le Commissioni di Laurea e di Laurea magistrale dispongono di centodieci punti. Il voto viene determinato sulla base del *curriculum*, integrato da eventuali corsi di eccellenza, e dell'esito dell'esame finale comprensivo delle prove integrative previste (di lingue, di informatica, etc.). Il voto minimo per il superamento della prova è sessantasei centodecimi; unitamente al massimo dei voti può essere concessa all'unanimità la lode.

7. Le prove finali per il conseguimento dei titoli sono pubbliche.
8. All'ordinamento dei singoli Corsi di studio spetta precisare ulteriormente contenuti e modalità delle prove finali.
9. Domande di iscrizione a Corsi di studio di secondo e terzo livello possono essere accolte, con riserva di riconoscimento di eventuali crediti formativi, al fine di evitare interruzioni ed assicurare continuità del percorso didattico.

Art. 25
Commissioni didattiche paritetiche

1. Presso ogni Facoltà è istituita la Commissione didattica paritetica, composta dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Facoltà e un pari numero di professori di ruolo designati dallo stesso Consiglio. Il professore più anziano nel ruolo assume la presidenza della Commissione.
2. La Commissione è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, e comunque entro trenta giorni dalla richiesta del parere di cui all'art. 6, comma 4 del presente regolamento. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voto, prevale quello del Presidente.
3. La Commissione dura in carica due anni.
4. La Commissione ha il compito di:
 - a) esaminare le problematiche relative allo svolgimento delle attività didattiche nei Corsi di studio attivati dalla Facoltà;
 - b) sottoporre al Consiglio di Facoltà proposte e iniziative atte a migliorare l'organizzazione della didattica e del tutorato;
 - c) esprimere pareri in ordine alle attività di valutazione della didattica e di relativa sperimentazione;
 - d) esprimere pareri circa le disposizioni dei regolamenti didattici della Facoltà o dei Corsi di studio concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati dalle strutture didattiche, anche allo scopo di favorire la ordinaria corrispondenza tra la durata curriculare prevista e la durata effettiva dei Corsi di studio. Qualora il parere non sia favorevole, la deliberazione è assunta dal Senato Accademico. Il parere è reso

entro 30 giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine, l'organo competente provvede all'adozione della relativa deliberazione.

5. La Commissione presenta annualmente al Consiglio di Facoltà una relazione sull'andamento delle attività didattiche. I risultati della discussione vengono trasmessi alla Commissione Didattica di Ateneo e al Nucleo di Valutazione di Ateneo.
6. I Regolamenti didattici di Facoltà possono prevedere anche l'istituzione di Commissioni didattiche paritetiche nei singoli Corsi di studio.